COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

N.° 9/21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **approvazione del regolamento comunale sul Canone unico patrimoniale.**

L'anno 2021, addì 27 del mese di aprile alle ore 20.30 , previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

	Presenti
Davide Ferraris - sindaco	si
Piero Ferraris	si
Remo Poloni	no
Bruno Ferraris	si
Fabrizio Camosso	no
Chiara Giacobini	no
Alberto Daffara	si
Walter Negra	no
Barbara Baladda	si
Cristoforo Enzio	no
Giuseppe Ferraris	si

Totale presenti n° 6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Mollia dr.ssa Antonella.
Essendo legale la seduta, assume la presidenza il Sindaco, Ferraris Davide, per trattare l'argomento in oggetto.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

OGGETTO:

Approvazione del regolamento comunale per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di cui all'art. 1, comma da 816 e seguenti, della L. 27.12.2019, n. 160.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE le disposizioni della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, prevedono, in materia di Canone unico patrimoniale, che nel regolamento devono essere indicati

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO che le medesime disposizioni, in materia di canone mercatale, dispongono::

a) che il canone venga stabilito sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico patrimoniale
b) la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei liniti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
c) in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
d) definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019

CONSIDERATO che,in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019,si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/06/1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 14/02/1996 :
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 27/06/1994;
- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 3 del 19/01/2018 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 19/01/2018 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTE Le seguenti disposizioni contenute:

- nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

FATTO PRESENTE che, in merito a quanto precede, è stato predisposto apposito regolamento che si allega alla presente con la denominazione di Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, ed i relativi suoi allegati di cui alle lettere A), B), C) che ne costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:
- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.: f.to Agnesina C.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2. di approvare il Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816 e seguenti, composto di n. 87 articoli e comprensivo degli allegati A), B), C) riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL

4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e relative variazioni;

5. di stabilire che le disposizioni Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

A questo punto,

Consiglio Comunale

- Vista la proposta del Sindaco,
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- All'unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a " Approvazione Regolamento comunale del Canone unico patrimoniale " che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Ferraris D.

COMUNE DI PIODE (PROV. VERCELLI) - 13028

Il Segretario comunale
Mollia A.

- PUBBLICAZIONE albo -

Certifico, su dichiarazione del messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal _____

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi del D.l.gvo n° 267/00, art. 134, comma 4.

Piode,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo;

Piode, _____

Il Segretario comunale